




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | TRENTANOVI | SERGIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | QUAGLIA | UGO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PRAVISANO | RENZO | Giudice ESTENSORE |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 174/14
depositato il 31/01/2014

- avverso la sentenza n. 65/1/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MARCHI ANDREA
STUDIO BETTIOL SESSA E ASSOCIATI
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

altre parti coinvolte:

INCASTRINI FABIO
IN QUALITA' DI C.T.U.
VIA SARMEOLA 14 35030 SELVAZZANO DENTRO PD

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AS03143-PROT. 124315/2012 IRPEF-ADD.REG. 2C
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AS03143-PROT. 124315/2012 IRPEF-ADD.COM. 2C
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AS03143-PROT. 124315/2012 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 174/14

UDIENZA DEL

19/05/2015 ore 14:20

SENTENZA

N°

1070/19/15

PRONUNCIATA IL:

19/05/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16/06/2015

Il Segretario

L'Assistente Tributario

ZANIN MARCO

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro la sentenza n° 65/01/2013 del 16.09.2013 con cui ha respinto il ricorso presentato da [REDACTED] di Monastier di Treviso (Tv), lo stesso ha presentato appello con istanza di pubblica udienza (RGA 174/14).

Il contenzioso riguarda un avviso di accertamento n° T6X01AS03143 per maggiori imponibili IRPEF ed Addizionali anno 2007 determinati a seguito del controllo di cospicue movimentazioni di denaro nei conti correnti intestati al contribuente per un valore complessivo di € 1.994.110,51 che l'Ufficio accertatore ha ritenuto non sufficientemente documentate.

Il contribuente in data 20.06.2007 ha iniziato l'attività di "ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande (ATECO 56104). Egli è inoltre amministratore di n° 8 società a responsabilità limitata, n° 1 società agricola, n° 1 associazione sportiva di caccia. E' inoltre anche socio: nelle stesse società a responsabilità limitata, in n° 1 società personale, in n° 2 società semplici.

I Giudici di primo grado, dopo avere precisato che le doglianze del soggetto ricorrente sono in linea di diritto prive di fondamento, ha proceduto all'esame nel merito le movimentazioni bancarie. Hanno rilevato che varie società per cui hanno rimborsato prestiti infruttiferi al contribuente risultano in perdita per cui non potevano avere disponibilità liquide. Hanno precisato che il giro di versamenti dalla [REDACTED] alle [REDACTED] ed [REDACTED] e poi al contribuente possano essere considerati come versamenti effettuati come rimborsi di finanziamenti infruttiferi senza che vi sia una documentazione con data certa o una delibera societaria che comprovi tali movimentazioni. Hanno conseguentemente respinto il ricorso.

In data 31.01.2014 il contribuente ha presentato appello precisando quanto segue:

- Ha dimostrato l'esatta provenienza delle somme versate nei conti correnti bancari oggetto di contestazione, precisando che in buona parte gli stessi provengono dalla restituzione di finanziamenti infruttiferi.
- Ha contestato l'affermazione di inesistenza di documentazione contabile precisando che le contabili bancarie ed i bilanci depositati alla CCIAA hanno data certa.
- Ha fatto presente di avere ricevuto dal fratello [REDACTED] l'importo di € 195.878,80 quale maggiore valore derivante da una complessa divisione, nonché di avere acceso un mutuo fondiario con la Banca Monastier e del Sile nel 2006 per liquidità pari a € 700.000,00.
- I Giudici di primo grado non hanno tenuto conto della documentazione prodotta, con la richiesta di applicazione dell'art. 115 CPC.

17

(RGA 174/14)

- Ha precisato che l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del Capo Ufficio o altro funzionario della carriera direttiva, con obbligo a carico dell'Amministrazione di dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dello stesso. Il documento prodotto ha valore di sola reggenza con la possibilità di firma dei soli accertamenti fino ad € 400.000,00. L'assenza del titolare assente od impedito deve assumere il carattere della straordinarietà e temporaneità, mentre l'istituto della reggenza non può che avere carattere di eccezionalità.
- Le movimentazioni finanziarie non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito precisando che i versamenti possono generare ricavi e non reddito. Ha contestato la natura del reddito accertato come reddito diverso precisando che le indagini finanziarie non determinano un reddito ma costituiscono dei movimenti di capitale attinenti a rimborsi pregressi o a versamenti in conto capitale o per finanziamenti.
- Il reddito imponibile non può venire determinato in forma automatica senza considerare la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.
- Il ricorso alla metodologia relativa allo strumento presuntivo relativo alle indagini bancarie lede il principio della legalità (art. 23 Costituzione). Ha precisato che il concetto di liquidità personale e reddito imponibile di un contribuente non coincidono mai, in quanto la liquidità personale si riferisce ad un preciso istante mentre il reddito imponibile è la differenza fra ricavi e costi di un dato periodo d'imposta. Il fatto che il [REDACTED] abbia avuto redditi per il periodo 1998/2002 per € 190.000,00 non significa che non possa aver movimentato i suoi conti correnti per importi superiori.
- La società [REDACTED] ha potuto erogare i rimborsi di prestiti infruttiferi al contribuente grazie ad un mutuo ipotecario concesso dalla Cassa di Risparmio in data 04.03.2004 per € 2.907.500,00.
- Le società in perdita che hanno rimborsato al contribuente dei prestiti infruttiferi potevano possedere delle liquidità potenziali costituite da crediti commerciali (la società [REDACTED] disponeva di una liquidità potenziale di € 1.639.595,00).
- Per quanto concerne i versamenti posti in essere dalla [REDACTED] ha fatto presente che si tratta di pagamenti di fatture relative ad anni precedenti.

Ha presentato istanza di sospensione della sentenza precisando che l'iscrizione a ruolo produce il ritiro di tutti gli affidamenti bancari delle società del gruppo, in quanto garantiti da fidejussioni di [REDACTED]

Ha chiesto l'accoglimento dell'appello con la dichiarazione dell'illegittimità della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio per entrambi i gradi e con la condanna alla restituzione delle somme già incassate.

(RGA 174/14)

Con nota n° 2014/26473 del 17.03.2014 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso ha presentato controdeduzioni all'appello. Dopo avere precisato che il controllo del contribuente deriva da cospicue movimentazioni di denaro per cui è stato inviato il questionario n° 100034/2012 con la richiesta di fornire la giustificazione di ogni singola operazione analiticamente riportata nello stesso. Sono stati eseguiti n° 4 incontri in contraddittorio da cui l'Ufficio ha provveduto ad accogliere parzialmente le giustificazioni prodotte dal contribuente. Per quanto concerne le movimentazioni non sufficientemente giustificate l'Ufficio ha accertato un maggiore reddito imponibile di € 1.994.111,00 con emissione dell'avviso di accertamento in contenzioso. Il contribuente ha richiesto anche l'accertamento con adesione che si è concluso con esito negativo.

Con proprie controdeduzioni, presentate con nota n° 2014/26473 del 17.03.2014, l'Agenzia accertatrice ha risposto alle motivazioni esposte nell'atto di appello nel modo seguente:

- a) Asserta illegittimità della sentenza di primo grado per violazione art. 112 CPC. Il contribuente ha espresso la convinzione che la stessa risulta emessa in modo frettoloso senza prendere in esame tutti i motivi di doglianza proposti. Ha precisato che il giudice relatore è stato solerte nella redazione della sentenza entro il termine di trenta giorni dalla sua decisione. Ha fatto presente che è compito della Commissione Tributaria procedere all'esame delle questioni decisive per la risoluzione della vertenza e non esaminare tutte le questioni sollevate con il ricorso dal contribuente. Con riferimento all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (sent. n° 841/2014) il vizio di omessa pronuncia in assenza di un'espressa statuizione del giudice, è indispensabile la totale pretermissione del provvedimento. Tale vizio non ricorre quando la decisione ne comporti implicitamente il rigetto del ricorso anche in assenza di una specifica argomentazione. L'Ufficio ha sempre replicato ai motivi di doglianza del contribuente per cui la relativa eccezione si palesa infondata e va rigettata.
- b) Avviso di accertamento non sottoscritto da parte del Capo Ufficio. Ha premesso che l'Amministrazione Finanziaria ha il potere discrezionale di emettere l'avviso di accertamento nel momento in cui ritiene più opportuno. In sede di controdeduzioni al primo grado è stata allegata la nota in cui è stato individuato il Direttore Provinciale Reggente nel giorno in cui detto avviso risulta emesso. Tale argomentazione inserita nell'appello non è proponibile in sede di gravame in quanto non risulta evidenziato nel ricorso introduttivo.
- c) Errata e falsa applicazione dell'art. 32 D.P.R. n° 600/1973 e art. 51 D.P.R. n° 633/1972. Ha al riguardo fatto presente che è stato adottato un accertamento finanziario che è diverso da quello relativo agli studi di settore (basato su uno strumento statistico) e da quello sintetico (possesso di beni indice e di coefficienti stabiliti dalla legge). Infatti esso fotografa la reale situazione finan-

3
J

(RGA 174/14)

ziaria del contribuente prendendo in considerazione versamenti e prelevamenti risultanti da conti correnti appartenenti al contribuente. L'Ufficio ha solo applicato le norme di legge (art. 32 e 38 D.P.R. n° 600/1973). L'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che gli elementi desunti dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, restando solo a carico dell'Amministrazione Finanziaria il rilievo degli elementi risultanti nei conti correnti (sent. n° 23873/2010, n° 13807/2010, n° 4589/2009, n° 11750/2008, n° 8826/2001). Il contribuente è stato posto nella condizione di giustificare tutti i movimenti contestati, per cui l'Ufficio ha potuto operare un'attività istruttoria preaccertamento con l'accoglimento di talune movimentazioni. Sono state pertanto accertate le movimentazioni che non sono state adeguatamente provate dal contribuente. L'accertamento da indagini finanziarie rappresenta uno strumento aggiuntivo di tipo presuntivo ai fini dell'accertamento dei redditi. Le presunzioni trovano applicazione sia per i prelevamenti che per i versamenti (C. Cass.ne, sent. n° 20735/2010, C. Costituzionale, sent. 225/2005). Ha il contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari accertati non sono fiscalmente rilevanti (C. Cass.ne, sent. n° 1817/2010, n° 28324/2007) con una dimostrazione oggettiva analitica (C. Cass.ne, sent. n° 14041/2011) e non solo in base ad una presunzione semplice o una mera affermazione di carattere generale (C. Cass.ne, sent. n° 6906/2011). In assenza di prove certe tali elementi sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (C. Cass.ne, sent. n° 3263/2012). Il maggiore reddito accertato, in assenza di un'attività d'impresa stabilmente e professionalmente esercitata da contribuente, costituisce un reddito diverso (art. 67 TUIR).

- d) Asserita violazione in merito alla somma dei prelevamenti e versamenti come reddito anziché come ricavo. L'Ufficio ha quantificato le somme contestate come redditi diversi dopo avere valutato la documentazione prodotta con il questionario.
- e) Violazione art. 12 L n° 212/2000. Ha fatto presente che la relativa normativa riguarda solamente le verifiche fiscali in azienda o al domicilio del contribuente. alcuna verifica fiscale è stata fatta dall'Agenzia accertatrice al contribuente.
- f) Asserita carenza di motivazione della sentenza. Il contribuente asserisce che i Giudici abbiano confuso il concetto di reddito dichiarato con le sue disponibilità finanziarie. Non è stato dimostrato di quali liquidità il contribuente sarebbe stato in possesso, né se le stesse erano state assoggettate a tassazione o fossero ricavi in nero delle varie società facenti capo alla famiglia [REDACTED]. Tali società hanno spesso dichiarato risultati economici negativi e non hanno quasi mai denunciato redditi imponibili. Inoltre la dimostrata capacità di rimborso è oggettivamente incompatibile con la complessiva capacità contributiva dichiarata dalle stesse società. Appare pertanto incom -

4/15



(RGA 174/14)

prensibile ed oggettivamente antieconomica la perseveranza del contribuente ad erogare risorse finanziarie proprie in attività sociali che, dai bilanci depositati, evidenziano incapacità di produrre ricchezza.

Ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna del contribuente alla rifusione delle spese di giudizio.

In merito all'istanza di sospensione della sentenza l'Agenzia ha fatto presente che, poiché il contribuente ha dato atto di avere beneficiato di cospicui rimborsi di finanziamento soci per giustificare i movimenti finanziari contestati, è nella possibilità di far ricorso a tali risorse per provvedere al pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza di primo grado.

Ha fatto richiesta di rigetto dell'istanza o che la sospensione venga subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria.

In merito all'istanza di sospensione della sentenza impugnata la Commissione, con ordinanza n° 168/19/14 del 24.03.2014, l'ha rigettata.

Il contribuente ha presentato istanza con la richiesta alla Commissione Tributaria per la predisposizione di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di valutare la corrispondenza tra i movimenti bancari contestati ed i documenti contabili in atti. La Commissione con ordinanza interlocutoria n° 376/19/2014 depositata il 23.06.2014 ha nominato il dr. Fabio Incastrini, dottore commercialista iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Padova, per l'esame del fascicolo processuale per la redazione di una consulenza tecnica d'ufficio. Con ordinanza collegiale n° 500/19/2104 depositata il 29.09.2014 la Commissione ha posto al dr. Fabio Incastrini il seguente quesito: "Sulla base dei documenti contabili in atti valuti il CTU la corrispondenza tra i movimenti di banca oggetto di contestazione ed i documenti contabili tutti, oggetto di accertamento".

In data 16 marzo 2015 il CTU ha depositato alla Segreteria della Commissione la consulenza tecnica d'ufficio.

A tale relazione le parti hanno presentato delle memorie: l'Agenzia delle Entrate ha presentato con nota n° 2015/38468 del 29.04.2015 mentre il contribuente ha depositato il 28.04.2015.

La memoria depositata dal contribuente espone quanto segue:

- 1) Violazioni dell'art. 12 L. n° 212/2000 che non sono state considerate dalla Commissione Tributaria Provinciale (assenza di contraddittorio, mancata considerazione della sentenza dell'anno 2008 con cui la Commissione Tributa-

(RGA 174/14)

ria Provinciale di Treviso ha accolto il ricorso del contribuente per lo stesso contenzioso: indagini finanziarie non precedute da PVC),

- 2) In merito all'elaborato peritale ha precisato che lo stesso contiene delle conferme circa la coincidenza di movimentazioni bancarie con le scritture contabili delle società cui il contribuente è socio. Ha fatto presente che la perizia concorda con la difesa e con le numerose prove esibite dal contribuente. I versamenti infruttiferi dei soci non costituiscono partite di conto economico ma poste dello stato patrimoniale. Allo stesso modo i rimborsi al socio non debbono essere considerati utili distribuiti ma semplici restituzioni di capitale.
- 3) Ha ribadito i motivi di nullità dell'avviso di accertamento per cui i Giudici di primo grado non si sono pronunciati:
 - a) mancata qualificazione del reddito derivante dalle indagini finanziarie,
 - b) mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento in contenzioso da parte del Capo dell'Ufficio e mancata produzione di delega valida.


Ha chiesto l'accoglimento dell'appello con la dichiarazione dell'illegittimità della sentenza e la nullità dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato proprie controdeduzioni sia in replica alla memoria del contribuente sia alla relazione del CTU. Esse sono così determinate:

- 1) In merito alla violazione dell'art. 12 L. n° 212/2000 la Suprema Corte di Cassazione, con sent. n° 7960 del 04.04.2014 ha stabilito che l'Ufficio può emettere l'avviso di accertamento, in assenza di una verifica fiscale in azienda, senza la preventiva emissione del PVC. In presenza di semplice richiesta di dati e notizie non doveva essere emesso alcun processo verbale. Al riguardo va applicata la normativa dell'art. 32 D.P.R. n° 600/1973. A comprova della legittimità del comportamento adottato ha esposto l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
- 2) In merito all'elaborato peritale del CTU ha precisato che esistono delle motivazioni di non corrispondenza con la documentazione di vari movimenti finanziari. Ha fatto presente che le società amministrate dal contribuente hanno avuto un reddito imponibile pari a zero. Nell'anno 2007 sono state registrate in varie società delle perdite di esercizio. Da ciò deriva che la capacità di rimborso è oggettivamente incompatibile con la capacità contributiva dichiarata e rilevabile dai bilanci. Nessuna delibera societaria è stata adottata dalle società. Data l'altissima frequenza dei finanziamenti gli stessi non assumono carattere di straordinarietà.

Ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.





(RGA 174/14)

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La Commissione ha preliminarmente preso visione della documentazione esistente nel fascicolo processuale al fine di poter avere un quadro completo del contenzioso in atto. Ha rilevato che l'attuale contenzioso si riferisce all'annualità 2007 che non può venire valutata con un contenzioso non definitivo relativo all'anno 2008.

Ha quindi proceduto all'esame delle eccezioni sollevate in diritto dal contribuente. In particolare è stata esaminata l'eccezione sollevata in merito alla mancata emissione del PVC e del relativo contraddittorio.

La Commissione ha preso in esame l'art. 12 della L. n° 212/2000 rilevando che la normativa ivi contenuta si riferisce esclusivamente agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, artistiche o professionali". Ha conseguentemente rilevato che l'accertamento finanziario posto a carico del contribuente non ha prodotto alcuna verifica o ispezione presso il contribuente, per cui tale normativa non può essere presa in considerazione.

I controlli bancari e finanziari comportano il diritto del contribuente sottoposto ad indagine fiscale di informazione e di consultazione, mentre l'Amministrazione Finanziaria ha titolo di procedere all'accertamento con riferimento ai dati, notizie e documenti acquisiti a seguito dell'esame dei conti correnti. Al riguardo va fatto presente che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l'attività di rilevazione dei dati bancari ha natura amministrativa e non è retta dal principio del contraddittorio preventivo ma solo dal diritto del contribuente di provare l'esistenza di situazioni che giustifichino le movimentazioni oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria (C. Cass.ne, sent. n° 8253/2006, n° 5365/2006, n° 6910/2003, n° 9946/2000).

Da ciò deriva che la normativa che regola le verifiche finanziarie è contenuta negli artt. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n° 600/1973 e 51, comma 2, D.P.R. n° 633/1972.

Va peraltro fatto presente che l'Agenzia accertatrice con l'emissione del questionario in data 17.02.2012 ha posto il contribuente nel diritto alla conoscenza preventiva dei dati in modo di poter presentare delle prove contrarie certe alle presunzioni dell'Ufficio. Nel questionario erano stati esposti i movimenti bancari per cui veniva richiesta un'oggettiva giustificazione documentale. Il contribuente si è presentato presso l'Agenzia per l'esame preventivo della pratica i giorni 01.03.2012, 28.03.2012, 17.04.2012, 03.05.2012, con la redazione di appositi verbali, per cui è stato esperito a tutti gli effetti il contraddittorio preventivo le cui risultanze hanno prodotto l'emissione dell'avviso di accertamento. In altri termini con la richiesta inol-



(RGA 174/14)

data al contribuente dall'Amministrazione Finanziaria, per il suo carattere ricettizio, produce l'effetto giuridico di garantire l'osservanza di tutte le garanzie e facoltà procedurali in favore dello stesso soggetto, *in primis* il diritto di giustificare i versamenti bancari e di indicare i destinatari dei prelievi nonché la loro eventuale irrilevanza tributaria. Con l'invito a fornire chiarimenti e notizie ed il relativo esercizio di difesa da parte del contribuente è avvenuta l'automatica instaurazione del contraddittorio preventivo con la conseguente conoscenza dei relativi addebiti tributari, quale premessa essenziale per l'instaurazione del giusto procedimento a legittimazione dell'azione amministrativa.

L'eccezione sollevata dalla parte contribuente in merito alla mancata emissione di PVC e mancato esercizio del contraddittorio deve essere pertanto respinta.

La Commissione ha esaminato l'eccezione formulata dal contribuente in merito alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. In linea generale la delega per la sottoscrizione di un atto amministrativo viene definita come delega di firma (e non di funzioni). Essa attribuisce al soggetto titolare dell'ufficio delegato il potere di sottoscrivere atti, i quali continuano ad essere sostanzialmente atti dell'autorità delegante. Infatti con la delega di firma l'autorità delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio di un determinato potere, delegando solo il compito di firmare gli atti che rimangono comunque a carico dell'organo emittente (C. Cass.ne, sent. n° 6113/2005, n° 6882/2000).

La delega in esame risulta definita dall'art. 42 D.P.R. n° 600/1973. La giurisprudenza ha affermato che l'accertamento è nullo solo se lo stesso non risulta sottoscritto (C. Cass.ne, sent. n° 21991/2014). In tutte altre ipotesi, in caso di contestazione, l'Ufficio ha l'obbligo di dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore (C. Cass.ne, sent. n° 14942/2013, 17400/2012). L'Agenzia delle Entrate con le controdeduzioni presentate in primo grado ha documentato l'esistenza del potere di firma dell'avviso di accertamento. L'eccezione sollevata dal contribuente deve essere pertanto respinta.

La Commissione ha proceduto ad esaminare il contenzioso nel merito. Al riguardo ha preso atto della dimostrazione elaborata dal CTU rilevando che lo stesso ha individuato i seguenti rilievi che non sono stati oggettivamente documentati:

Tipo di operazioni	Importi non documentati
- Da n° 1 a 6, 9, 10,12,da 21 a 25, da 34 a 37	€ 211.451,71
- n° 7	" 4.700,00
- n° 11	" 600,00
- n° 26	" 195.878,80
- n° 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	" <u>24.000,00</u>

IMPORTO COMPLESSIVO NON DOCUMENTATO

€ 436.630,51

(RGA 174/14)

Alla luce dei risultati del CTU ritiene di rideterminare il maggiore valore imponibile accertato da € 1.994.111,00 a € 436.630,51.

L'Agenzia delle Entrate dovrà rideterminare in base al nuovo maggiore imponibile anche le sanzioni e gli interessi.

In base alle suindicate motivazioni l'appello del contribuente va parzialmente accolto nel merito con la conseguente riforma parziale della sentenza appellata.

Il compenso di competenza del CTU viene determinato in € 15.000,00 oltre accessori (contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% + IVA 22%) che dovrà essere posto in ragione del 50% del suo ammontare a carico del contribuente ed a carico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso.

Data la parziale soccombenza reciproca le spese di giudizio per l'intero contenzioso debbono venire compensate interamente tra le parti.

PQM

In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado conferma l'accertamento limitatamente ad € 436.630,51, annullandolo per il resto. Pone a carico per il 50% a ciascuna delle parti le spese del CTU che liquida in € 15.000,00 complessive, oltre a C.P. (4%) ed IVA (22%) come da provvedimento distinto. Spese compensate.

Così deciso in camera di consiglio a Venezia il 19.05.2015.

Il Relatore



Il Presidente

